

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  
UFFICIO CONCILIAZIONE  
di VENEZIA  
Via Muratori 5  
30173 MESTRE (VE)

MIUR. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO I - SEDE DI MESTRE
19 GEN. 2016
DATA DI ARRIVO

MIUR. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO I - SEDE DI MESTRE
DATA <u>19.1.16</u> e.p.c.
PROT. <u>875</u>

Al Dirigente Scolastico  
dell'I.I.S. CORNER  
di VENEZIA

RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 135 DEL CCNL 2006- 2009 COMPARTO SCUOLA

Il Sig. Leonardo VERTOLOMO – cod. fisc. VRTL70P02A783Q – nata il 02/09/191970 a Benevento (BN) rappresentato ed assistito nella presente procedura di conciliazione dalla CISL Scuola Venezia – Via Ca' Marcello 10 – Mestre (Venezia), è elettivamente domiciliato come da mandato in calce al presente atto,

PREMESSO

- Che l'istante, appartenente al ruolo del **personale ATA** prestava servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), presso l'I.I.S. CORNER – di Venezia con la qualifica di cuoco , con contratto **a tempo determinato**;
- che il contratto di lavoro **a tempo determinato** stipulato dall'istante ha come termine finale il 30 giugno, quando l'anno scolastico ha invece termine il **31 agosto**;
- che il più corto termine finale **(30 giugno)** apposto dall'Amministrazione Scolastica è illegittimo;
- che l'art. **4 della legge 03.05.99 n. 124** e il **D.M. 13.12.2000 n. 430** stabiliscono, infatti, che i contratti di lavoro a tempo determinato per l'attribuzione di supplenze annuali, sottoscritti dal Dirigente Scolastico e dagli interessati, hanno effetto dal giorno dell'assunzione in servizio e **fino al 31 agosto**;
- che in particolare l'art. 4 della legge 03.05.99 n. 124 dispone che *1) alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo;* 2) alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili

*entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orari; 3) nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee; 11) le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) ..... ”;*

- che anche il D.M. 13.12.2000 n. 430, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA, dopo aver ripreso alla lettera quanto disposto dal citato art. 4 della legge 03.05.99 n. 124, all'art. 1 comma 5 stabilisce che l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal Dirigente dell'Amministrazione competente per territorio nel caso di utilizzazione delle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e , nel caso di esaurimento di queste ultime, degli elenchi provinciali di quei soggetti che abbiano prestato almeno trenta giorni di servizio nelle scuole statali, dal Dirigente Scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo o di istituto;
- che il comma 6 del medesimo articolo prosegue prevedendo che *“il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal Dirigente Scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:*
  - a) *per le supplenze annuali il **31 agosto**;*
  - b) *per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato nel relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;*
  - c) *per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”;*
- che la situazione dell'istante rientra esattamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a del D.M. 13.12.2000 n. 430, in quanto occupava posto vacante, e quindi la supplenza a lei conferita doveva essere qualificata a tutti gli effetti come **supplenza annuale** con termine finale il **31 agosto 2015**;
- che la più recente giurisprudenza ha confermato che i contratti su posti vacanti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario devono essere stipulati **fino al 31 agosto** anche se ad individuarli è il Dirigente Scolastico e non il responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale;

- che lo ribadiscono due Ordinanze del Tribunale del Lavoro di Sassari (la n. 2994 e la n. 2995, entrambe depositate il 2 maggio 2008), una del Tribunale di tempio Pausania (la n. 4 depositata il 6 marzo 2008), e una sentenza del Tribunale di Fermo (depositata il 18 marzo 2008);
- che i Giudici hanno confermato che anche per il personale ATA devono valere le stesse regole del personale docente, al quale possono essere conferite supplenze annuali (**fino al 31 agosto**) per la “*copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre*” (art. 4, comma 1, della legge 03.05.99 n. 124) regole estese al personale ATA dal successivo undicesimo comma;
- che in nessuna disposizione di legge e di regolamento si fa distinzione, ai fini della scelta della tipologia di supplenza da conferire (**annuale fino al 31 agosto o temporanea fino al 30 giugno**), fra individuazione del supplente operata dall’Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio e individuazione compiuta dal Dirigente Scolastico sulla base delle graduatorie d’istituto;
- che per legge, quindi, anche il Dirigente Scolastico può conferire **supplenze annuali fino al 31 agosto** su posti ATA vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre;
- che si conferma, dunque, che l’apposizione da parte dell’Amministrazione scolastica del più corto termine finale del **30 giugno** è errata, ingiusta ed illegittima;
- che l’istante intende ricorrere al Giudice del Lavoro di Venezia per l’accertamento del diritto al **riconoscimento ai fini giuridici ed economici della maggiore durata del rapporto di lavoro fino al 31 agosto, dell’anno scolastico 2014/2015**, nonché del diritto al **riconoscimento sia ai fini giuridici che ai fini economici della maggiore durata del rapporto di lavoro fino al 31 agosto**, per la nomina in qualità di cuoco presso l’I.I.S. CORNER di VENEZIA;
- - che, in particolare, l’istante intende chiedere al Giudice del Lavoro il seguente riconoscimento: ai fini giuridici ed economici periodo luglio e agosto 2015
- - che l’art. 135 del CCNL 2006-2009 Comparto Scuola prevede che il tentativo di conciliazione di cui all’art. 65 del D.L.vo 30.3.2001 n. 165 può svolgersi sulla base di quanto previsto dallo stesso art. 135 del CCNL cit.;
- - che l’istante intende avviare – così come con il presente atto avvia – quest’ultima procedura conciliativa;
- tanto premesso, il/la *ut supra* rappresentato ed assistito

• **CHIEDE**

- all’Ufficio Contenzioso dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia di voler effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 135, commi 6, 7 e 8, del CCNL 2006-2009 Comparto Scuola,

disponendo poi la comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sulle domande formulate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riproposte e trascritte.

- riconoscimento: ai fini giuridici ed economici periodo luglio e agosto 2015

Delega fin d'ora alla rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione il Sig.

MARIANO MARETTO nato a Vigonovo il 02.02.1959 ed elettive domiciliato ai fini del presente tentativo di conciliazione presso la CISL Scuola di Venezia – Via Ca' Marcello 10 – 30172

MESTRE Ve. Chiede, infine, che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano inviate al seguente indirizzo: CISL Scuola Venezia – Via Ca' Marcello 10 – 30172 MESTRE – Ve – fax 041 2905907

- 
- Mestre (Venezia), 15 gennaio 2016

Leonardo VERTOLOMO



- 
- Il sottoscritto Mariano MARETTO, in merito al tentativo di conciliazione di cui sopra accetta fin d'ora la delega lo svolgimento del tentativo di conciliazione
- Mestre (Venezia), 15 gennaio 2016

Mariano MARETTO

